

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA  
PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Nr. Progr. **38**  
Data **28/06/2016**  
Seduta NR. **7**  
Titolo **7**  
Classe **7**  
Sottoclasse **0**

**Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/06/2016**

Il VICE PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **28/06/2016** alle ore **19:00** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	N	MOSCATELLI FRANCESCO	N		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	N		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 13</i>		<i>Totali Assenti: 4</i>			

Assenti giustificati i signori:

*LAFFI ELISA, MADDALONI CARMINE, MOSCATELLI FRANCESCO, GALLERANI GABRIELE*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di VICE PRESIDENTE, ZAVATTARO LEONARDO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

BORTOLANI STEFANO, MORANDI NADIA, FRANCESCHI MASSIMILIANO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto d): *“Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione l'armonico sviluppo fisico, culturale e sportivo dei cittadini, al fine di promuoverne il diritto costituzionale alla tutela della salute fisica e psicologica”;*

**Visto** il vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, che, all'art. 1 definisce le seguenti finalità dell'Amministrazione comunale:

- persegue la promozione dello Sport nei suoi aspetti formativo - ricreativi rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana;
- assicura al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive come occasione di impiego del tempo libero e come momento di formazione e di aggregazione;
- favorisce e promuove l'associazionismo e la gestione degli impianti e delle attività sportive, per una gestione aperta ed unitaria delle attività stesse nel rapporto con tutte le componenti operanti nel territorio;

**Dato atto** che il Comune di Anzola dell'Emilia è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- Anzola dell'Emilia: Centro sportivo - Via Lunga, 8/c;
- Palestra e Campetto presso il plesso scolastico: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” - Via XXV Aprile, 6/a;
- Lavino di Mezzo - Palestra - Via Ragazzi, 4 e Campo da calcio - Zona artigianale Due giugno Primo maggio;

**Considerato** che gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con le finalità sopra indicate, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive;

**Visti:**

- l'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002 e l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 11/2007, che prevedono che nei casi in cui l'Ente Pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. n. 11/2007, che prevede che il servizio di gestione degli impianti sportivi possa essere affidato in via diretta quando le Società e le Associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 62 del 29.09.2013, esecutiva, con la quale si procedeva all'approvazione della convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e la Polisportiva Anzolese per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, in scadenza al 31.12.2015, prorogata fino al 30.06.2016 con deliberazione di C.C. n. 74 del 22.12.2015;

**Considerato** che la Polisportiva Anzolese:

- è una Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, profondamente radicata nel territorio del Comune di Anzola dell'Emilia;
- riunisce le associazioni sportive del territorio che promuovono le discipline praticabili presso gli impianti sportivi;
- opera dal 1976 per lo sviluppo della pratica sportiva verso tutti i cittadini, quale patrimonio di tutta la collettività, con particolare attenzione alla formazione fisica e sportiva dei giovani;
- è regolarmente iscritta all'Albo delle forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia;

**Considerato**, altresì, che con la Polisportiva Anzolese è in atto dal 1993 una proficua collaborazione per quanto concerne la gestione degli impianti sportivi, congruente con gli obiettivi di promozione dello sport definiti dall'Amministrazione comunale, rinnovata negli anni sulla base delle normative vigenti con riferimento alle associazioni non aventi scopo di lucro;

**Dato atto** pertanto che, nella presente fattispecie, ricorrono le condizioni previste:

- dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 11/2007 *“Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali”*;
- dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 11/2007 *“Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo”*;

**Considerato** che la Polisportiva Anzolese, in coerenza con le proprie finalità statutarie, e come risulta dai progetti presentati e conservati agli atti, intende operare al fine di:

- proseguire la propria azione di promozione dello sport nei suoi aspetti formativi, ricreativi, sociali, rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali della cittadinanza;
- proseguire nella promozione dell'avviamento alla pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi, con attenzione anche alle fasce più deboli, come gli anziani, per le quali tali attività possono costituire un mezzo efficace ed importante per il mantenimento ed il recupero della salute fisica;
- sviluppare, migliorare e consolidare la propria progettualità di carattere sociale, aggregativa ed educativa, potenziando altresì la programmazione ed il raccordo tra tutti i soggetti che sul territorio si occupano di educazione, formazione e socializzazione e welfare;

**Ritenuto**, quindi, per quanto sopra motivato e in considerazione dell'interesse che l'Amministrazione Comunale vuole perseguire incentivando gli aspetti legati al valore sociale dello sport:

- di affidare alla Polisportiva Anzolese la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, per il periodo 01.07.2016-30.06.2019;
- di approvare la nuova convenzione, redatta sulla base delle indicazioni contenute nella citata legge regionale, e in un'ottica di ottimizzazione gestionale e valorizzazione degli impianti, che regoli i rapporti con la Polisportiva Anzolese e i relativi “Piano di conduzione tecnica degli impianti” (allegato 1) e “Piano di utilizzo degli impianti sportivi” (allegato 2), nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Udita**, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Zacchioli**;

**Uditi**, l'intervento del Consigliere **Franceschi**, la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere **Facchini**, l'intervento del Consigliere **Morandi**, ed infine la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere **Franceschi**;

**Per tutto** quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 15.153;

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

**Con voti** favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 13 componenti

## **DELIBERA**

- 1) Di affidare alla Polisportiva Anzolese la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, per il periodo 01.07.2016-30.06.2019;
- 2) Di approvare la nuova convenzione, che regoli i rapporti con la Polisportiva Anzolese, come in premessa meglio specificato, e i relativi "Piano di conduzione tecnica degli impianti" (allegato 1) e "Piano di utilizzo degli impianti sportivi" (allegato 2), nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare il Direttore dell'Area Servizi alla persona alla sottoscrizione della convenzione che viene allegata in bozza al presente atto deliberativo;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Provincia di Bologna**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

**SPORTIVI COMUNALI**

L'anno Duemila....., il giorno.....del mese di....., nelle Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1

**TRA I SIGNORI**

1. Busi Marina, nata a Bologna il 17.04.1964, che agisce nella sua qualità di Direttore dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Anzola dell'Emilia – C.F. 80062710373, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.....del.....;
2. \_\_\_\_\_, nato a ..... il .././19.., che agisce nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante della Polisportiva Anzolese - C.F 80082170376, con sede ad Anzola dell'Emilia – Via Lunga n° 10;

**Premesso**

- che l'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 e il comma 3 articolo 2 della L.R. 11/2007 prevedono che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che l'art. 3, comma 2, della L. R. N. 11/2007 prevede che il servizio di gestione degli impianti sportivi possa essere affidato in via diretta quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;
- che la Polisportiva Anzolese, Associazione sportiva dilettantistica, costituita sul territorio del Comune di Anzola dell'Emilia dall'anno 1976, soggetto che possiede i requisiti di cui al citato

art. 2 comma 3 e art. 3, comma 2, della L. R. N. 11/2007, si è resa disponibile a gestire gli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale e precisamente:

- a) Anzola dell'Emilia: Centro sportivo – via Lunga 8/c
- b) Palestra e Campetto presso il plesso scolastico: Scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” – via XXV Aprile, 6/a
- c) Lavino di mezzo – Palestra - via Ragazzi 4 e Impianto sportivo con campo da calcio - zona artigianale due giugno primo maggio

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con una azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio, la cui attività sportiva è compatibile con quella praticabile negli impianti, e la gestione diretta dei seguenti impianti sportivi siti nel comune:
  - a. ANZOLA DELL'EMILIA; CENTRO SPORTIVO – Via Lunga. 8/c comprendente i seguenti impianti:
    - n. 3 campi da calcio e relativi spogliatoi e servizi, compresi gli spazi aperti attrezzati
    - n. 2 campi da tennis coperti
    - n. 3 campi da tennis all'aperto e relativi spogliatoi e servizi
    - n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici
    - n. 1 pista da atletica leggera
    - n. 1 bocciodromo e relativi spogliatoi e servizi
    - n. 1 locale adibito a Centro ricreativo, compresa l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sala giochi e/o altre attività, posto a servizio del centro

sportivo

- n. 1 campo da calcetto
- centro sportivo di via Lunga ed annessi spazi esterni

b. PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. PASCOLI":

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via XXV Aprile, 6/a

c. LAVINO DI MEZZO:

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via Ragazzi, 4
- n. 1 campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi - zona artigianale due giugno primo maggio.

2. I suddetti impianti si intendono completi delle attrezzature in dotazione. Gli impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti al concessionario: relativamente ad essi le parti, prima dell'avvio della convenzione, redigeranno un verbale di consistenza, che verrà depositato agli atti degli Uffici comunali, indicante lo stato manutentivo delle diverse strutture che compongono gli impianti e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, e contenente le relative documentazioni tecnico-impiantistiche. Per conto dell'Amministrazione comunale detto verbale sarà firmato dal competente Ufficio Tecnico, che ne certificherà l'idoneità all'uso in relazione alle normative vigenti.
3. Il concessionario dichiara e riconosce che i suddetti impianti e attrezzature sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune, così come resterà di proprietà comunale ogni opera migliorativa eventualmente realizzata negli stessi impianti a cura del concessionario stesso, in base ad una preventiva ed espressa autorizzazione da parte del Comune.

## **Art. 2**

### **Finalità e obiettivi della convenzione**

1. L'Amministrazione comunale attribuisce un ruolo di fondamentale importanza all'attività sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute e riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie per il miglioramento degli stili di vita e

lo sviluppo delle relazioni sociali.

2. L'Amministrazione comunale persegue pertanto la promozione dello sport nei suoi aspetti formativi, ricreativi e sociali, rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali dei cittadini; in particolare, intende promuovere l'avviamento alla pratica sportiva dei bambini e dei giovani, dedicando la dovuta attenzione anche alle fasce più deboli come gli anziani, per le quali tali attività possono costituire un mezzo efficace di mantenimento e recupero della salute psico-fisica.
3. L'Amministrazione tende ad assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive, come occasione di impiego del tempo libero e come momento di formazione e di aggregazione, invitando le società sportive ad investire nel vivaio al fine di estendere al massimo la partecipazione giovanile.
4. L'Amministrazione favorisce e promuove l'associazionismo per una gestione aperta ed unitaria delle attività sportive, nel rapporto con tutte le componenti operanti nel territorio.
5. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con le finalità sopra indicate, in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata partecipazione di pubblico. Per tale ragione l'utilizzo degli impianti dovrà essere destinato prevalentemente a cittadini residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia.
6. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario, volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva sul territorio di Anzola dell'Emilia, in tutti i suoi molteplici aspetti salutari, educativi, aggregativi e sociali (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età, progetti, con particolare



riguardo ai giovani fino ai 16 anni e agli ultrasessantenni);

- b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune;
- c) partecipazione nella organizzazione di attività di promozione dello sport rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi delle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale, finalizzate a:
  - implementare le iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento di bambini e ragazzi, con finalità di promozione all'attività motoria multidisciplinare non specialistica, soprattutto nella prima infanzia;
  - promuovere iniziative e manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del territorio, in particolare con quelle che svolgono attività rivolte ai giovani.

### **Art. 3**

#### **Gestione ordinaria degli impianti**

- a) La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:
  - A. a carico del concessionario:
    - 1. manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui di tempo in tempo sarà costituito, effettuando tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per “manutenzione ordinaria” si intenderà l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono gli impianti; in particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di “manutenzione ordinaria riparativa” e “manutenzione ordinaria programmata” relativa agli impianti stessi;
    - 2. servizi vari funzionali all'utilizzo degli impianti sportivi;
    - 3. servizi di custodia, vigilanza e conduzione degli impianti sportivi;

4. servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti di competenza degli impianti;
5. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tributo sui rifiuti e sui servizi ecc.), salvo quelle relative alla palestra di via XXV Aprile, 6/a.

La descrizione delle attività di manutenzione, di servizio, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi è contenuta nel “piano di conduzione tecnica” previsto dall’articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n. 11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante.

Il concessionario deve gestire gli impianti attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo delle strutture e porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività.

B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria degli impianti, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario all’interno degli impianti stessi; per “*manutenzione straordinaria*” si intenderà l’insieme degli interventi, comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell’immobile, anche legati ad adempimenti normativi in materia energetica e di sicurezza, sempre che non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario;
2. manutenzione straordinaria delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti, pluviali, fognature;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente alla illuminazione esterna dei vialetti e degli spazi pubblici, strade e parcheggi, verde pubblico;
4. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, tributo sui rifiuti e sui servizi, ecc.) relative alla Palestra di via XXV Aprile, 6/a, annessa al plesso scolastico della Scuola

primaria di 1° grado;

5. corresponsione di una somma, calcolata sulla base delle tariffe di cui al successivo art.5, in relazione all'utilizzo da parte dell'Istituto comprensivo per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria e ludico - ricreativa in orario scolastico, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, delle seguenti palestre in prossimità dei plessi scolastici delle scuole primarie del territorio:

a) Palestra del Centro Sportivo di Via Lunga. 8/c

b) Palestra di via Ragazzi, 4

Il periodo di utilizzo delle suddette palestre, sulla base del calendario scolastico, è fissato convenzionalmente a n. 1.368 ore annue, per ciascuna palestra, per l'intera durata della presente convenzione.

6. servizio di pulizie relativo alle palestre di cui sopra, limitatamente all'utilizzo da parte delle scuole del territorio.

2. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali, oltre alle normative sugli appalti pubblici.

#### **Art. 4**

#### **Migliorie e innovazioni**

1. Il concessionario si impegna a non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche degli impianti oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare gli impianti in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti.

2. Il Concessionario può acquisire nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione del corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.
3. E' consentito al concessionario, qualora vi sia la fattibilità tecnica e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, effettuare interventi di miglioria degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario comunica il programma dei lavori da effettuare al settore tecnico del Comune entro 30 giorni prima della relativa esecuzione per l'acquisizione del parere vincolante.
4. Le migliorie e le innovazioni apportate non danno diritto a nessun risarcimento allo scadere della presente convenzione, ma il Comune si impegna ad inserire nel futuro atto di concessione degli impianti la seguente clausola: "Il concessionario si impegna a rimborsare al concessionario uscente le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria concordati con il Comune per una cifra corrispondente al costo storico sostenuto, detratte le quote ammortizzate, come da documenti contabili del concessionario uscente per un totale al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, di € \_\_\_\_\_, 00 + IVA.. Tale importo dovrà essere versato al gestore uscente entro la data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto".

## **Art. 5**

### **Uso degli impianti**

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:
  - a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari, salvo le palestre collocate in prossimità dei plessi scolastici del territorio, il cui utilizzo è regolato ai sensi del successivo art. 6.
  - b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di attività ed iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre

iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito per un numero massimo di n. 3 utilizzi; è inoltre consentito l'uso gratuito, da parte del Comune di Anzola dell'Emilia, sempre previo accordo e per un numero massimo di n. 3 utilizzi, delle strutture sportive e ricreative durante le attività del Centro Estivo organizzato dal Comune stesso, concordando con il gestore tempi e modi;

- c. da terzi che ne richiedano l'uso. In questo caso il richiedente è tenuto al pagamento di tariffe di importo non superiore a quelle deliberate dal Comune di Anzola dell'Emilia. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d'uso. L'applicazione di agevolazioni tariffarie è espressione delle finalità sociali nella conduzione dell'impianto.

L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere a. e b.

2. Il concessionario deve dare attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici previsti per legge in materia di sicurezza degli impianti ed assolvere agli adempimenti previsti per legge in materia di sicurezza, antincendio e igiene sul lavoro.
3. Ha la responsabilità dipendenti dall'organizzazione dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso, compresa l'elaborazione della documentazione prevista per legge in caso di eventi sportivi diversi da quelli per cui l'impianto è omologato e/o che presentano fattori di rischio specifici.
4. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Ogni relativa controversia sarà di competenza del Concessionario.

## **Art. 6**

### **Utilizzo delle palestre da parte delle scuole**

1. L'utilizzo delle palestre collocate in prossimità dei plessi scolastici del territorio, e più precisamente:
  - a. Palestra del Centro Sportivo di Via Lunga, 8/c
  - b. Palestra di via XXV Aprile, 6/a
  - c. Palestra di via Ragazzi, 4è riservato all'Istituto comprensivo per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria e ludico - ricreativa in orario scolastico.
2. Le palestre sono nella piena disponibilità della Polisportiva:
  - a partire dall'orario di cessazione delle attività didattiche nelle giornate che prevedono attività didattiche e scolastiche, da calendarizzare prima dell'inizio dell'anno scolastico;
  - per tutto il giorno nelle giornate che non prevedono attività didattiche e scolastiche;
  - nel periodo estivo al termine del calendario scolastico.
3. L'Istituto comprensivo in tali orari e in tali giornate non risulta assegnatario delle palestre, è sollevato da ogni responsabilità relativa al loro utilizzo e non può utilizzare gli impianti sportivi, se non facendone richiesta alla Polisportiva, previo versamento delle tariffe convenzionate.
4. L'Istituto comprensivo, entro il 15/09 di ogni anno, è tenuto a presentare alla Polisportiva un calendario di massima degli utilizzi che intende richiedere per attività sportive svolte in orario extra-scolastico; per la realizzazione di tali attività, l'Istituto dovrà coinvolgere prioritariamente le associazioni sportive del territorio.
5. Compete alla Polisportiva la gestione delle palestre ai sensi del precedente art. 3.
6. Saranno a carico dell'Istituto tutti gli obblighi prevenzionistici previsti per legge in materia di sicurezza e igiene durante l'orario delle lezioni e limitatamente alle proprie attività ed al periodo di utilizzo della medesima da parte dell'Istituto.
7. Ciascun utilizzatore di cui al presente articolo sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone o cose, derivanti dalle proprie attività, anche e soprattutto in caso di uso improprio

delle strutture, impianti, arredi e attrezzature.

8. I rapporti con l'Istituto comprensivo dovranno essere regolati attraverso specifici protocolli o convenzioni tra l'Amministrazione comunale, l'Istituto comprensivo e la Polisportiva Anzolese.

## **Art. 7**

### **Modalità e responsabilità del concessionario nell'uso degli impianti**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.
2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
  - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
  - b. attività amministrative e sociali;
  - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il vincolo di cui al successivo comma 4:
  - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
  - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
  - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
  - d. contributi pubblici e privati;
  - e. quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
  - f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;
  - g. introiti derivanti dall'uso dei locali del Centro Ricreativo di cui al successivo art. 10.
4. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dal concessionario al Comune e devono essere integralmente

utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio degli impianti stessi, attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, per spese di gestione e manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria, e delle attività di promozione dello sport di cui all'art. 2 della presente convenzione.

5. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, quest'ultimo deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, relativa alla gestione degli impianti, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Comune concedente.

### **Art. 8**

#### **L'attività sportiva**

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:
  - a. l'elenco dei corsi previsti per l'anno sportivo; tale prospetto deve indicare anche i costi per l'utenza e le fasce di età a cui sono destinati, nonché il numero dei partecipanti;
  - b. eventuali priorità per l'assegnazione degli impianti/strutture;
  - c. eventuali modifiche al piano di utilizzo degli impianti;
  - d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno;

### **Art. 9**

#### **La promozione dello sport a favore di specifiche categorie**

1. In coerenza con quanto previsto nella normativa regionale, ed in particolare dalla Legge 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" - art. 13 "Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche" e dalla Legge 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti", l'amministrazione comunale favorisce le attività sportive, culturali, sociali e



ricreative che rispondono ai bisogni fisici, cognitivi, affettivi, relazionali e sociali delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana: questo obiettivo, in particolare, dovrà essere favorito mediante la programmazione di attività che si leghino alla scuola, all'infanzia e all'adolescenza e allo sviluppo di attività specifiche per l'età anziana.

2. Per il sostegno all'attività di promozione e diffusione dello sport a favore delle fasce suddette, l'Amministrazione comunale eroga una somma, quantificata fino ad un importo massimo pari ad € 30.000,00 oltre I.V.A., al fine di tenere calmierate le tariffe per l'utilizzo degli impianti destinati all'attività sportiva svolta in favore dei giovani praticanti lo sport con età fino ai 16 anni compiuti e degli anziani con età superiore ai 60 anni, a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da cui si deduca il calmieramento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte di associazioni senza scopo di lucro che realizzano gli obiettivi di cui all'articolo 2 comma 2.

#### **Art. 10**

#### **Gestione locale adibito ad attività somministrazione alimenti e bevande, sala giochi e/o altre attività a servizio del centro sportivo**

1. E' affidata alla Polisportiva Anzolese la gestione del locale adibito a Centro ricreativo – dove potranno essere svolte attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sala giochi, e/o altre attività a servizio del Centro Sportivo. Trattasi di attività il cui esercizio è vincolato al collegamento funzionale e logistico con l'attività prevalente di intrattenimento e svago del Centro Sportivo. Tale attività non risulta pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale a cui si riferisce.
2. Il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla Legge Regionale n. 14/2003 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L. R. su indicata. La validità temporale di tali autorizzazioni è limitata al periodo di vigenza della presente convenzione.
3. A seguito di valutazione dell'economicità e sostenibilità della attività il locale può essere

destinato ad altre attività di carattere sportivo.

4. E' data facoltà alla Polisportiva Anzolese di affidare a terzi, in applicazione delle normativa vigenti in materia, la gestione delle suddette attività.
5. La durata dell'affidamento è limitata al periodo di vigenza della presente convenzione.
6. Gli eventuali proventi derivanti dall'affidamento della gestione delle attività dovranno confluire – come poste attive – nel bilancio annuale della Polisportiva e dovranno essere impiegati per le finalità previste dalla Convenzione in atto.
7. Nel caso contemplato al comma 4 del presente articolo, sarà cura del subentrante, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L. R. n. 14/2003, chiedere ed ottenere dall'Ufficio Comunale competente il rilascio delle autorizzazioni – alle medesime condizioni dell'autorizzazione rilasciata alla Polisportiva – prescritte dalla normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività in questione. E' vietato il sub-affitto del contratto.
8. E' consentito al subentrante, qualora vi sia la fattibilità tecnica e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, effettuare interventi di miglioria del locale.
9. Il Concessionario può inserire nell'atto di affidamento una clausola con cui il soggetto gestore subentrante si impegna a rimborsare al gestore uscente le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria concordati con il Comune per una cifra corrispondente al costo storico sostenuto, detratte le quote ammortizzate.

#### **Art. 11**

##### **Rendiconto della gestione**

1. L' Associazione deve presentare annualmente al Comune, entro il 30 giugno, il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario della propria attività.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da:
  - una breve relazione contenente le necessarie note esplicative ed eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento dell'attività;

- una relazione sul complessivo andamento annuale della gestione in relazione agli impegni presi, con un prospetto riassuntivo delle attività promosse o svolte dal Concessionario;
  - una relazione sullo stato di manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria con indicazione delle date e dei risultati delle verifiche periodiche agli impianti, nonché degli ulteriori interventi effettuati nel corso dell'anno e dei relativi costi;
  - copia dello statuto della associazione, se modificato rispetto a quello dell'anno precedente;
  - elenco dei soci e composizione del consiglio direttivo in carica;
  - copia dei bilanci delle singole associazioni facenti parte della Polisportiva.
3. Il Comune può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

#### **Art. 12**

##### **Durata**

1. La presente convenzione decorre dal 01.07.2016 e termina il 30.06.2019.
2. E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.
4. E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

#### **Art. 13**

##### **Verifiche**

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
  - a. controllare lo stato di manutenzione degli impianti;

- b. controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 14**

#### **Responsabilità**

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario. Esso è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretto od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

#### **Art. 15**

#### **Assicurazioni**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario, che ne è il solo responsabile.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, derivanti dalla gestione degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimali non inferiori a 1.000.000,00 per sinistro, 1.000.000,00 per persona danneggiata ed 1.000.000,00 per danni a cose/animali; l'anzidetta polizza dovrà altresì prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso i soci/operatori volontari (R.C.O.), con massimali non inferiori ad 1.000.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro.

## **Art. 16**

### **Inadempimento - Cause di risoluzione - Diritto di recesso**

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:
  - a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
  - b. per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
  - c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

## **Art. 17**

### **Controversie**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene demandata all'autorità giudiziaria competente. Il Foro competente è quello di Bologna.

## **Art. 18**

### **Spese e documentazione**

1. Tutte le spese amministrative relative alla presente convenzione sono a carico del Comune.
2. Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente

documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per fasce di età;
- d. polizze assicurative.

#### **Art. 19**

#### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

## ***Allegato 1) alla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali***

### **PIANO DI CONDUZIONE TECNICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(art. 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 06 luglio 2007, n. 11)

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge regionale n.11/2007 ed è allegato alla convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali

Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di servizio, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Il gestore sarà in particolare tenuto sulla base del presente piano a garantire il perfetto funzionamento e la perfetta pulizia dell'impianto e dunque delle attrezzature e dei locali dati in uso e delle relative pertinenze secondo le specifiche di seguito elencate.

### **PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE AL CONCESSIONARIO**

#### **A. Servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti**

Il servizio di pulizia riguarda l'intero impianto sportivo affidato in concessione e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree limitrofe diverse dai campi da gioco e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.

L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'impianto nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta.

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità dell'affidatario a perfetta regola d'arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nell'impianto.

A carico dell'affidatario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

L'affidatario dovrà provvedere altresì all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento di servizi in questione.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e degli sfalci devono essere effettuati nel rispetto delle norme igieniche, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica e rifiuti organici) o conferendo all'isola ecologica il materiale non depositabile nei contenitori stessi.

E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurare dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti.

Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.

Il servizio deve rispettare le seguenti cadenze:

- servizio di pulizie ad ogni uso degli impianti, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
- servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;

#### **B. Interventi di manutenzione ripartiva e programmata**

Il soggetto gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione di seguito descritti. Sono a carico dell'affidatario tutte le opere e le spese di manutenzione, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura e da conservare l'impianto sportivo in buono stato.

Le operazioni manutentive indicate riguardano l'impianto sportivo nel suo complesso, comprese le pertinenze, le attrezzature, le tribune, gli spogliatoi e i locali, le cancellate, la recinzione e gli impianti a servizio del centro sportivo e comunque tutto ciò che ai sensi della convenzione costituisce oggetto di affidamento.

Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:

1. Manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di

- illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori;
2. Manutenzione ordinaria della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
  3. Espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c.
  4. Fornitura e sostituzione lampade di qualsiasi tipo per gli impianti di illuminazione aree di gioco (calcio, calcetto, tennis);
  5. Pulizia e spurgo fosse biologiche;
  6. Manutenzione e riparazione degli arredi e attrezzature, infissi e vetri, porte e serrature, compresa la loro sostituzione per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
  7. Ripresa periodica della tinteggiatura e verniciatura;
  8. Manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante, in accordo e su indicazioni del personale del Servizio Ambiente del Comune. Lo smaltimento degli sfalci dovrà avvenire secondo le modalità indicate al precedente punto A;
  9. Manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
    - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
    - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
    - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
    - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
    - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;ed altre lavorazioni non indicate nell'elenco ma che si rendono necessarie al fine di garantire il mantenimento del campo in condizioni ottimali;
  10. Riparazione e sostituzione della parti fisse e mobili dei campi da gioco (porte, reti calcio, reti campi da tennis, bandierine, tabelloni pallacanestro, retine, panchine squadre, ecc...)
  11. Manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
  12. Pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
  13. Manutenzione apparecchiature di allarme;
  14. Approvvigionamento materiale per la gestione di tutte le attività manutentive sopra elencate.

La manutenzione di cui ai seguenti punti:

1. Manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi aprì porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori;
2. Manutenzione ordinaria della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
3. Espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c.

per i seguenti edifici all'interno degli impianti di via Lunga, 8

- palestra e relativi spogliatoi, uffici
- bocciodromo e relativi spogliatoi
- campi da tennis coperti e relativi spogliatoi
- spogliatoi campi da calcio

è attualmente all'interno del contratto stipulato dal Comune di Anzola dell'Emilia per la Gestione Calore ed Energia, in affidamento a ditta esterna fino a giugno 2017; sono comunque a carico del concessionario tutte le attività escluse da detto contratto, comprese la manutenzioni derivante da danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario all'interno degli impianti stessi. Alla scadenza del contratto, detta manutenzione potrà rientrare nell'ambito delle manutenzioni di competenza del concessionario.

### **C. Servizi di custodia, vigilanza e conduzione degli impianti sportivi**

1. Individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura degli impianti e dei locali;



2. Custodia e sorveglianza degli impianti affidati e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione, il funzionamento, l'efficienza e la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
3. Apertura degli impianti;
4. Vigilanza durante il funzionamento dell'impianto;
5. Vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento degli impianti affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
6. Spegnimento di tutte le luci dei locali e degli impianti diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;
7. Chiusura degli ingressi di accesso agli impianti;
8. Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto;
9. Adempimenti di competenza in merito alle normative sulla sicurezza nei luoghi pubblici e antincendio, che prevedono anche la costituzione di una squadra antincendio e di primo soccorso, con personale adeguatamente formato.

#### **D. Aggiornamenti del Piano di conduzione tecnica**

Nell'ipotesi di modifiche strutturali e/o dotazionali all'impianto nonché di sostituzione o installazione di nuovi o diversi impianti tecnologici, il presente piano verrà aggiornato dal Comune. Il piano così aggiornato verrà consegnato al gestore, che sarà tenuto alla sua piena osservanza.

**Allegato 2) alla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali**  
**PIANO DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**  
(art. 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 06 luglio 2007, n. 11)

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge regionale n.11/2007 e ed è allegato alla convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali

Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni possibili per l'impianto e gli orari d'uso dello stesso, il piano può essere modificato e aggiornato annualmente su proposta del gestore ed approvato dall'Amministrazione Comunale.

**Destinazione d'uso attuale e potenziale:**

Gli impianti sportivi oggetti della convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e il concessionario, identificati dalle planimetrie allegate alla medesima convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, risulta attualmente costituito da:

ANZOLA DELL'EMILIA: CENTRO SPORTIVO – Via Lunga. 8/c comprendente:

- n. 3 campi da calcio e relativi spogliatoi e servizi, compresi gli spazi aperti attrezzati
  - n. 2 campi da tennis coperti
  - n. 3 campi da tennis all'aperto e relativi spogliatoi e servizi
  - n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici
  - n. 1 pista da atletica leggera
  - n. 1 bocciodromo e relativi spogliatoi e servizi
  - n. 1 locale adibito a Centro ricreativo, compresa l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sala giochi e/o altre attività, posto a servizio del centro sportivo
  - n. 1 campo da calcetto
  - centro sportivo di via Lunga ed annessi spazi esterni
- a. PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. PASCOLI":
- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via XXV Aprile, 6/a
- b. LAVINO DI MEZZO:
- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via Ragazzi, 4
  - n. 1 campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi - zona artigianale due giugno primo maggio.

Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- attività amministrative e sociali;
- ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione

**Tipologie di utenza ammessa e modalità di accesso**

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

1. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari, salvo le palestre collocate in prossimità dei plessi scolastici del territorio, il cui utilizzo è regolato ai sensi dell'art. 6 della convenzione. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto e al primo soccorso;
2. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma, secondo le modalità di cui all'art. 5 della convenzione;
3. da terzi che ne richiedano l'uso per le finalità di cui all'art. 2 della convenzione, con le modalità di cui all'art. 5 della convenzione.

**Accessibilità ed utilizzo degli impianti sportivi.**

Il principio generale al quale deve sottostare il Concessionario è quello che l'apertura e la fruibilità dell'impianto deve essere garantita a tutti i cittadini, con le modalità di cui alla convenzione, sia che essi siano associati o semplicemente in forma libera, anche se non costituiti in associazione, formata da gruppi liberi di utenti che intendono praticare attività motoria in genere.

L'accesso è differenziato a seconda della tipologia dell'impianto:

- l'accesso al pubblico, secondo la programmazione ed i calendari previsti dal concessionario, è garantito tendenzialmente dalle ore 15,30 alle ore 24,00 nei giorni feriali; nei giorni festivi, sulla base dei calendari di utilizzo per manifestazioni, gare, ecc...
- l'apertura e l'attivazione degli impianti per le scuole negli orari fissati per le stesse e per le associazioni sportive che, durante la stagione sportiva, ne fanno richiesta di utilizzo.


Gli orari di apertura degli impianti possono essere differenziati a seconda delle stagioni (orario estivo – orario invernale).

Il calendario e gli orari di apertura dei singoli impianti, e relative variazioni, devono essere resi noti agli utenti e ai cittadini anche mediante appositi cartelli.


Detti orari potranno essere ulteriormente modificate per lo svolgimento di gare, manifestazioni sportive e non, tornei, ecc. o specifiche richieste avanzate da utenti diversi.

# CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA


**PLANIMETRIA**  
**SCALA 1: 1000**




**PALESTRA ANZOLA via XXV Aprile 6/a**



# PALESTRA LAVINO DI MEZZO via Ragazzi 4



# CAMPO CALCIO LAVINO via 2 Giugno



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **38** del **28/06/2016**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

---

OGGETTO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  Data 23/06/2016  BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:  Data

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/06/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE  
ZAVATTARO LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/07/2016